

COMUNE DI PIODE

(Provincia di Vercelli)

...

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI

ANNI 2012-2013

CONTRATTO CON VALIDITA' SINO AL 31.12.2013

La delegazione di parte pubblica composta dai sigg.:

e la delegazione sindacale composta dai componenti delle R.S.U. , i sigg.:

Agnesina Claudio e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali composte dai Sigg. Pasteris Giuseppe - CISL -F.P.

stipulano il seguente contratto integrativo aziendale per gli anni 2008/2009 ai sensi dell'art. 45 del D.L. 29/73 e successive modificazioni e del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali per il personale dipendente dello stesso Ente.

Le delegazioni richiamano preliminarmente le norme contrattuali vigenti, in particolare il CCNL del 09.05.2006 e del 11.04.2008, nonché i contratti integrativi aziendali stipulati in applicazione dei CCNL relativi agli anni 94 / 97 - 98 / 2001 - 2002 / 2005, 2006/2007. e 2008 / 2009.

Pertanto, per quanto non espressamente trattato nel presente contratto integrativo, valgono le norme richiamate nel comma precedente.

RISORSE DECENTRATE ANNO 2012-2013

QUOTA A)

Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità
art. 31 e 32 CCNL 22/01/20004 e art.4, c.1 CCNL 09/05/2006

SUB TOTALE QUOTA A

(importo complessivo anno 2010)

2.135,00

Totale Quota A

Euro

2.135,00

QUOTA B)

Risorse variabili annualmente art 31 comma 3

Art. 15 comma 1 lett. D ccnl 1.4.99

Risparmi art. 43 L.449/97 e ccnl 1.4.99 modif.
da ccnl 5.10.01 (sponsorizzazioni, ecc.)

euro

=

Art. 15 comma 1 lett.E ccnl 1.4.99 (art.31, c.3 CCNL 22/01/2004) Economie Part Time anno 1999 e succ.(fino a giugno 2008)	euro	=
Art. 15 comma 1 lett. K ccnl 1.4.99 e Art.4 comma 3 ccnl 5.10.01. Specifiche disposizioni di Legge (Merloni, ICI, ISTAT	euro	=
Art. 15 comma 1 lett. M ccnl 1.4.99 (art.31, c.3 CCNL 22/01/2004) Risparmi lavoro straordinario art. 14	euro	0
Art. 15 comma 2 ccnl 1.4.99 Integrazione risorse fino al m.s.1997	euro	=
Art. 15 comma 5 ccnl 1.4.99 Riorganizzazione di servizi e accrescimento di quelli esistenti	euro	=
Art. 15 comma 5 ccnl 1.4.99 Riorganizzazione di servizi e accrescimento di quelli esistenti	euro	0
Art. 54 ccnl 14.9.00 Notifiche Messì comunali	euro	=
Art. 17 comma 5 ccnl 1.4.99 Somme non utilizzate o non Attribuite nell'anno precedente VEDI CONSUNTIVO 2007	euro	=
Art. 8, comma 3 CCNL 11.04.2008, incremento in aggiunta Fino al max dello 0,3 M.S. 2005	euro	=
Sub Totale Quota B	Euro	0,00 =====
TOTALE GENERALE 2012	Euro	2135,00 =====

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE

FONDO LAVORO STRAORDINARIO - comprensivo integrazione
somma di cui al fondo A) (All'esterno del fondo) euro 1000,00

FONDO (C) POSIZIONI ORGANIZZATIVE

n. importo

n. importo _____

n. importo _____

euro

(Per gli Enti senza Dirigenza – al di fuori del Fondo)

FONDO (B) PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

Importo progressioni

euro

FONDO (D) INDENNITA' DI COMPARTO

Indennità anno 2012

euro

ALTRE INDENNITA'

FONDO RISORSE DECENTRATE

Vengono utilizzate le somme residue del totale sub A) e quelle del sub B)

Specifiche responsabilità categoria D – C – B

(Massimo 2.500 euro annui)

euro

(Art. 36 Compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lettera f) del ccnl 1.4.99.)

Specifiche responsabilità professionali categorie B – C – D

(Importo massimo annuo 300 euro)

euro

(Art. 36, comma 2 compensi per specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C, D attribuite con atto formale derivanti dalle qualifiche di: Ufficiale di Stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale, responsabile tributi, archivisti informatici, addetti U.R.P., formatori professionali, funzioni di

Ufficiale Giudiziario attribuite ai Messi notificatori, servizio protezione civile.)

Indennità maneggio valori

(massimo 1,55 euro al giorno)

euro

(Art. 36 ccnl 14.9.2000 indennità giornaliera teorica di euro 1,55, per il personale addetto in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, per le giornate di effettivo esercizio della funzione)

Disagio

euro

Indennità di rischio

(Importo mensile di euro 30)

euro

360,00

(Art. 37 del ccnl 14.9.2000, modificato dall'art. 41 del ccnl 22.1.04 indennità per prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità fisica. Importo mensile di euro 30 con decorrenza dal 31.12.2003)

Indennità di turno

euro

Lavoro festivo

euro

Reperibilità

euro

=

(art: 17, comma 2, lettera d) , secondo la disciplina degli artt. 11, comma 12, 13, comma 7 e 34, comma 1, lettera f) g) ed h) del d.p.r. 268/87. dell'art 28 del d.p.r. 347/83, del art. 49 del d.p.r. 333790.)

Produttività

(Quota residua)

euro

775,00

TOTALE A PAREGGIO

euro

2135,00

Letto, confermato e sottoscritto, le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale:

Parte Pubblica

Federica Dementi

Parte sindacale

Cisl-FP

Giuseppe Pasterni



IL SEGRETARIO COMUNALE



Li, *25-10-2013*

STIPULA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

A seguito della autorizzazione alla sottoscrizione, si sono riunite, per la stipula del contratto integrativo aziendale, le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale composte da:

Parte pubblica

Parte sindacale

Cisl-FP

Giuseppe Pasterni



Il presente contratto entra in vigore alle ore 24 e conserva l'efficacia fino alla stipula di successivo contratto integrativo aziendale.

COMUNE DI PIODE

(Provincia di Vercelli)

...

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI

ANNI 2012-2013

CONTRATTO CON VALIDITA' SINO AL 31.12.2013

Visto: si esprime parere FAVOREVOLE.

Piode, **15 FEB. 2014**



Il Revisore
(Dott. Antonio SALVAGNO)

certi. serva

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA RELATIVA ALL'IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO VALIDO PER
GLI ANNI 2012- 2013.**

Articolo 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi – del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.

Articolo 40-bis - Controlli in materia di contrattazione integrativa – del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

“ 1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

4. Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. Il Dipartimento per la funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla contrattazione integrativa.

5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.

7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.”.

Art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010

" A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."

Circolare rgs. n. 12 del 15-04-2011

"... Il comma 2-bis prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso l'art. 67 del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008.

Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo.

Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno.

La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo...."

La relazione di cui a seguire - ossequiente ai dispositivi di cui alla normativa accennata - ha l'obiettivo di fornire all'organo di Revisione una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista giuridico finanziario, circa le risorse economiche costituenti il "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" di cui all'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (di seguito detto CCDI), sottoscritta in data 15/10/2013 e relativa agli anni 2012 e 2013.

Essa trae spunto dalla " Disciplina delle "risorse decentrate" di cui all'art. 31 del CCNL 22-01-2004 che prevede :

1. Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo.
2. Le risorse aventi carattere di **certezza, stabilità e continuità** determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di **eventualità e di variabilità**, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.";

Allo stato attuale il " Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività", di cui all'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sopra citata , trova riscontro giuridico- costitutivo :

- nelle disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 del CCNL 22-01-2004;
- nelle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell' art. 4 del CCNL 09-05-2006;

➤ nelle disposizioni di cui all'art. 8 del CCNL 11-04-2008; e precisamente :

RISORSE STABILI

- ⇒ negli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 22.01.2004, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale
- ⇒ nelle risorse di cui al comma 1 dell' art. 4 del CCNL 09-05-2006 (" 1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza. :
- ⇒ nelle risorse di cui al comma 2 dell' art. 8 del CCNL 11-04-2008 ("2. Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %).
- ⇒ Euro 2135,00 per l'anno 2012 Euro 2135,00 per l'anno 2013.

RISORSE VARIABILI

- ⇒ nelle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera "k" del CCNL 01-04-1999 - € 0,00 - da destinare a :
- ⇒ nelle somme di cui all'articolo 15 comma 2 sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97 : € 0,00.

TOTALE RISORSE VARIABILI : € 0,00

TOTALE GENERALE RISORSE DISPONIBILI: Euro 2135,00 per l'anno 2012; Euro 2135,00 per l'anno 2013.

Le risorse di cui sopra - tuttavia - in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 - comma 2 bis - del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 e secondo le indicazioni di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15-04-2011 - sono state - rideterminate come di seguito:

FONDO RISORSE DECENTRATE 2012		totale riduzione		2012
		€ 2.135,00	€ 0,00	€ 2.135,00
Riduzione personale cessato	=	€ 0,00		
FONDO RISORSE DECENTRATE 2012	=	€ 2.135,00		

SPESE

Le spese complessive addebitabili al "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività", ammontano, per l'anno 2012 a Euro 2135,00 e a Euro 2135,00 per l'anno 2013. Si rappresenta pertanto che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo del D.L.vo n°165/2001, l'Ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura e attraverso le procedure di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2011 e 2012, e successive variazioni, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo che, per il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, sono imputate nel modo di cui a seguire:

per l'anno 2012 Imp. 2012/386 di Euro 2135,00;
per l'anno 2013 Imp. 2013/337 di Euro 2135,00.

11 FEB, 2014

Piode,, _____



Il Segretario Comunale
Federica Dementi
Semenilli D.ssa Federica